

## **CIVIS F24: IL SERVIZIO PER LA MODIFICA DEL MODELLO DI PAGAMENTO, CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE STRUTTURE RICETTIVE, RIFORMA DELLE SANZIONI NELL'AUTOTUTELA, MODIFICHE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI NEL 730, NELLA DICHIARAZIONE IRAP E NEL 770, FISCALITA' DELL'ATTIVITA' ENERGETICA IN CONNESSIONE CON ATTIVITA' AGRICOLA, CREDITO D'IMPOSTA E-COMMERCE SETTORE AGRICOLO**

Il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate CIVIS F24, i chiarimenti dell'Agenzia sul credito d'imposta strutture ricettive, le nuove sanzioni connesse all'istituto dell'autotutela e alla violazione dei modelli dichiarativi 730, IRAP e 770, il regime fiscale applicabile all'attività energetica se connessa con quella agricola ed i soggetti e gli investimenti che possono usufruire del credito d'imposta per l'e-commerce nel settore agricolo costituiscono i temi di maggior rilievo degli ultimi giorni

### **Soggetti interessati**

 <b>IMPRESE</b>	 <b>PROFESSIONISTI</b>	 <b>PERSONE FISICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicurezza e rapidità nell'erogazione dei rimborsi fiscali</li> <li>• Civis F24: basta un click per modificare il modello di pagamento</li> <li>• Autotutela e sanzioni nella riforma del decreto semplificazione riscossione</li> <li>• Chiarimenti sul credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive: F24 tramite servizi telematici</li> <li>• Soggetti e investimenti che possono beneficiare del credito d'imposta per l'e-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicurezza e rapidità nell'erogazione dei rimborsi fiscali</li> <li>• Civis F24: basta un click per modificare il modello di pagamento</li> <li>• Autotutela e sanzioni nella riforma del decreto semplificazione riscossione</li> <li>• Violazioni sulla dichiarazione dei redditi e IRAP</li> <li>• Casi particolari per i termini di notifica delle cartelle esattoriali</li> <li>• Cassazione - Se l'inquilino non paga il canone di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il 730 precompilato salva dai controlli</li> <li>• Sicurezza e rapidità nell'erogazione dei rimborsi fiscali</li> <li>• Civis F24: basta un click per modificare il modello di pagamento</li> <li>• Autotutela e sanzioni nella riforma del decreto semplificazione riscossione</li> <li>• Violazioni sulla dichiarazione dei redditi e IRAP</li> <li>• Casi particolari per i termini di notifica delle cartelle esattoriali</li> </ul>

<p>commerce del settore agricolo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattamento fiscale dell'attività energetica connessa a quella agraria</li> <li>• Sanzione in misura fissa per il fornitore che non verifica la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale</li> <li>• Violazioni sulla dichiarazione dei redditi e IRAP</li> <li>• Violazioni sulla dichiarazione dei sostituti d'imposta</li> <li>• Cassazione - Se l'inquilino non paga il canone di locazione, il proprietario non è tenuto al versamento dell'IVA sull'importo dovuto</li> <li>• Casi particolari per i termini di notifica delle cartelle esattoriali</li> </ul>	<p>locazione, il proprietario non è tenuto al versamento dell'IVA sull'importo dovuto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaborazione tra Equitalia e ADEPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La nuova rateazione dell'imposta di successione</li> </ul>
--	--	---

## SOMMARIO

<b>1. SICUREZZA E RAPIDITA' NELL'EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI</b>	Pag.3
<b>2. CIVIS F24: BASTA UN CLICK PER MODIFICARE UN MODELLO DI PAGAMENTO</b>	Pag.3
<b>3. IL 730 PRECOMPILATO SALVA DAI CONTROLLI</b>	Pag.4
<b>4. CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE</b>	Pag.5
<b>5. AUTOTUTELA E SANZIONI NELLA RIFORMA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE RISCOSSIONE</b>	Pag.6
<b>6. VIOLAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP</b>	Pag.6
<b>7. VIOLAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	Pag.7
<b>8. CASI PARTICOLARI PER I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI</b>	Pag.8
<b>9. SANZIONE IN MISURA FISSA PER IL FORNITORE CHE NON VERIFICA LA DICHIARAZIONE D'INTENTO DELL'ESPORTATORE ABITUALE</b>	Pag.9
<b>10. SOGGETTI E INVESTIMENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'E-COMMERCE DEL SETTORE AGRICOLO</b>	Pag.10

<b>11. TRATTAMENTO FISCALE DELL'ATTIVITA' ENERGETICA CONNESSA A QUELLA AGRARIA</b>	Pag.12
<b>12. CASSAZIONE: SE L'INQUILINO NON PAGA IL CANONE DI LOCAZIONE, IL PROPRIETARIO NON E' TENUTO AL VERSAMENTO DELL'IVA SULL'IMPORTO DOVUTO</b>	Pag.13
<b>13. LA NUOVA RATEAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE</b>	Pag.13
<b>14. COLLABORAZIONE TRA EQUITALIA E ADEPP</b>	Pag.15

## **1. SICUREZZA E RAPIDITA' NELL'EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI**

Con Comunicato stampa del 16/10/2015 l'Agenzia delle Entrate comunica che per erogare i rimborsi fiscali in modo più sicuro e veloce sta chiedendo attraverso inviti recapitati agli indirizzi PEC delle società presenti nel registro delle imprese, di comunicare il proprio IBAN per poter ricevere le somme direttamente sul conto corrente.

Per evitare il rischio di truffa su internet, l'Agenzia specifica che l'IBAN non deve essere inviato per posta, email o via PEC, ma la comunicazione deve essere fatta attraverso due canali:

- servizi online: disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
- gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso occorre presentare il modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli stessi uffici o sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.

## **2. CIVIS F24: BASTA UN CLICK PER MODIFICARE UN MODELLO DI PAGAMENTO**

Con Comunicato stampa del 26/10/2015 l'Agenzia dell'Entrate comunica che se un contribuente si accorge di aver commesso un errore pagando le imposte con il modello F24, può apportare modifiche online grazie il nuovo canale Civis F24.

### **2.1 Come si accede al nuovo servizio**

Per accedere al servizio Civis F24 è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Tale servizio permette di richiedere uno o più modifiche dei dati della delega di pagamento modello F24.

Per inviare una richiesta è necessario accedere al servizio Civis alla voce "Richiesta modifica delega F24" e occorre:

- cercare il versamento che si intende variare
- inserire le modifiche
- inviare la richiesta

Dopo l'invio si ottiene un protocollo di accettazione; gli utenti potranno scegliere di ricevere l'avviso di conclusione della pratica o tramite sms oppure via e-mail e successivamente controllare online l'esito della richiesta di modifica.

E' possibile utilizzare Civis F24 se:

- la modifica riguarda tributi già gestiti dall'Agenzia delle Entrate;
- se il versamento risulta già acquisito nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria

### Si ricorda che...



Non è possibile presentare richieste relative a tributi già collegati ad una dichiarazione o ad altro documento ad esempio: comunicazione di regolarità.

Con Civis si possono modificare gli F24 presentati nei 3 anni solari antecedenti alla richiesta. Ad esempio entro il 2015 si può richiedere la modifica degli F24 presentati dopo il 1/1/2012.

### 3. IL 730 PRECOMPILATO SALVA DAI CONTROLLI

Con Comunicato stampa del 19/10/2015 l'Agenzia delle Entrate comunica che sta inviando delle lettere per invitare i contribuenti, che, in presenza di più redditi (senza conguaglio), non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2014, invitandoli a verificare autonomamente la propria posizione prima che l'Agenzia effettui dei controlli.

Solitamente queste anomalie vengono riscontrate a distanza di anni dalla presentazione della dichiarazione (con applicazione di sanzioni e interessi), ora grazie alla dichiarazione precompilata, è possibile individuare tali anomalie in tempo reale e con il ricevimento dell'avviso preventivo, il cittadino può rimediare da solo tramite il ravvedimento operoso senza imbattersi nei controlli dell'Ente.

Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico PF entro il 29 dicembre 2015 (90 giorni entro la scadenza ordinaria del 30 settembre), beneficiando con il ravvedimento operoso di una riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

Con Comunicato stampa del 20/10/2015 l'Agenzia ha voluto precisare, che l'invio delle comunicazioni non segnalano errori nei 730 precompilati ma sono semplici inviti ai contribuenti a presentare la dichiarazione, in modo da consentire loro di rimediare in tempo pagando sanzioni ridotte ed evitare di incorrere in controlli futuri.

**Si ricorda che...**



I contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi agli uffici territoriali (sul sito internet dell'Agenzia - nella sezione Contatta l'Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) oppure chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13.

#### **4. CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

In data 14 ottobre 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate un Comunicato stampa, recante chiarimenti in merito all'utilizzazione del credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, introdotto dall'art.9 del D.L. 83/2014.

Ai sensi di tale articolo, le strutture alberghiere (con almeno sette camere per il pernottamento), le strutture extra alberghiere nonché agenzie di viaggio e tour operator possono avvalersi di un credito d'imposta pari al 30% delle spese in attività di sviluppo sostenute nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016. Le spese rientranti nell'agevolazione (fino ad un massimo di 41.666 euro all'anno) sono le seguenti:

- impianti Wi-Fi ivi compresi l'acquisto e l'installazione di modem/router oltre alla dotazione di hardware per la ricezione del servizio mobile;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
- spazi pubblicitari volti a promuovere i servizi offerti su siti e piattaforme informatiche specializzate;
- servizi di consulenza e marketing digitale;
- offerte volte a poter offrire ospitalità a persone con disabilità;
- la formazione del personale dipendente e del titolare.

Il comunicato dell'Agenzia chiarisce che l'F24 in cui si utilizza in compensazione il credito suddetto deve essere necessariamente trasmesso tramite i canali telematici dell'Agenzia. Il codice tributo di riferimento sarà reso noto nei prossimi giorni.

**Si ricorda che...**

L'importo massimo annuo del credito d'imposta concesso alle imprese è pari a 12.500 euro (30% di 41.666 euro), da ripartire in tre quote annuali di pari importo. L'Agenzia effettuerà dei controlli al fine di verificare che il credito utilizzato complessivamente nell'anno non superi la soglia annua concessa; diversamente



l'F24 che presenti un credito superiore verrà scartato e i pagamenti saranno considerati non effettuati.

## **5. AUTOTUTELA E SANZIONI NELLA RIFORMA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE RISCOSSIONE**

Il decreto semplificazione della riscossione (D.lgs.159/2015, art.11) ha aggiunto tre novità in materia di autotutela e sanzioni:

- nei casi di autotutela totale o parziale (rispettivamente, annullamento o revoca parziale dell'atto), il contribuente può definire in maniera agevolata le sanzioni dell'atto oggetto di autotutela alle medesime condizioni presenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci a fare ricorso al giudice tributario: in quest'ultimo caso, le spese processuali restano sempre a carico delle parti che le hanno sostenute;
- un'eccezione al punto precedente, stabilendo che, invece, tale disposizione non si applica nei casi di "definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso" (ex art.17 co.2 D.lgs.472/1997);
- l'annullamento totale dell'atto in autotutela o la revoca parziale dello stesso non sono impugnabili autonomamente.

## **6. VIOLAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP**

In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato con GU n.233 il D.lgs. 158/2015, in materia di revisione del sistema sanzionatorio, le cui disposizioni si applicano a partire dal 22 ottobre 2015.

In particolare l'art.15 del decreto apporta alcune modifiche al decreto 471/1997, in materia di sanzioni tributarie non penali relative ad imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi.

### **Art.1 - Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP**

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IRAP comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'imposta, con un minimo di 250 euro. Se non erano dovute imposte la sanzione va da 250 euro a 1.000 euro.

La dichiarazione presentata ma non corretta e tale per cui sia stato indicato un reddito inferiore a quello accertato, un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un credito superiore a quello spettante, la sanzione amministrativa va dal 90% al 180% della

maggior imposta o della differenza di credito spettante (prima della riforma la sanzione andava dal 100% al 200% della differenza rilevata). Se tale violazione è realizzata mediante documentazione falsa od operazioni inesistenti e condotte fraudolente, la sanzione suddetta è aumentata della metà.

La medesima sanzione, invece, si riduce di un terzo se la maggior imposta o il minor credito sono:

- inferiori al 3% dell'imposta dichiarata o del credito dichiarato;
- complessivamente inferiori a 30.000 euro;
- l'infedeltà deriva da un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'anno in cui si verifica l'accertamento

Se non vi è alcun danno per l'Erario la sanzione è pari a 250 euro.

### Si ricorda che...



Il nuovo articolo dispone, infine, che le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate se il canone di locazione di beni immobili ad uso abitativo non è stato indicato ovvero è stato indicato in misura inferiore a quella effettiva.

## 7. VIOLAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

L'art.15 del D.lgs.158/2015 apporta alcune modifiche al decreto 471/1997, in materia di sanzioni tributarie non penali relative ad imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi.

### Articolo 2 - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Tuttavia, se tale dichiarazione viene presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo e, in ogni caso, prima dell'inizio di qualsiasi attività amministrativa di accertamento, la sanzione amministrativa da applicare va dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

Se, invece, la presentazione è stata presentata ma i valori dichiarati sono inferiori a quelli accertati, la sanzione amministrativa va dal 90% al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza rilevata, con un minimo di 250 euro. In caso di documentazione falsa e condotte fraudolente tale sanzione va aumentata della metà. In caso di ritenute

non versate inferiori al 3% delle ritenute dichiarate o comunque inferiori a 30.000 euro, la sanzione di cui sopra si riduce di un terzo.

Oltre alle sanzioni suddette si applica una sanzione di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o da presentare.

Se le ritenute sono state interamente versate, benché non dichiarate, si applica la sanzione da 250 a 2000 euro. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione va da 150 a 500 euro e la sanzione di 50 euro per ogni percipiente non indicato si riduce alla metà.

L'articolo aggiornato specifica al nuovo comma 4-bis che per ritenute non versate si intende la differenza tra le maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973.

Infine, il nuovo comma 4-ter dispone che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110 del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta, la sanzione di cui al comma 2 (dal 90% al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza rilevata, con un minimo di 250 euro) non si applica qualora, in sede di accertamento, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

## **8. CASI PARTICOLARI PER I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI**

L'art.4 del D.lgs.159/2015 apporta aggiunte all'art.25 del D.lgs.602/1973, introducendo:

- un termine per la notifica delle cartelle esattoriali (art.25 comma 1 lett.c-bis)) nei casi previsti dal nuovo art.15-ter dello stesso D.lgs.602/1973 (rateazioni per avvisi bonari ex art.36-bis DPR 600/1973 ed ex art.54-bis DPR 633/1972 e per comunicazioni definitive contenenti la rideterminazione in autotutela delle somme dovute e di accertamento con adesione): il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione;
- alcune deroghe ai termini per la notifica delle cartelle in presenza di:
  - crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo (31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo o ne dichiara la mancata



- approvazione, oppure, successivo alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo);
- crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della transazione fiscale (31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di 90 giorni dalle scadenze previste dall'art.182-ter del Regio decreto 267/1942);
  - crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore (31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o la cessazione degli effetti dell'accordo, oppure, successivo alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore;
- che, se successivamente alla chiusura delle procedure di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti viene dichiarato il fallimento del debitore, l'ente concessionario della riscossione chiede l'insinuazione al passivo dell'importo dovuto, senza necessità di notifica della cartella esattoriale.

## **9. SANZIONE IN MISURA FISSA PER IL FORNITORE CHE NON VERIFICA LA DICHIARAZIONE D'INTENTO DELL'ESPORTATORE ABITUALE**

In questa sede vengono analizzate le modifiche apportate dall'art.15, co.1, lett.g), del D.lgs. n. 158/2015 al comma 4 bis, dell'art.7, del D.lgs. n. 471/1997, ossia le sanzioni amministrative che gravano sul fornitore o prestatore dell'esportatore abituale, qualora effettui una fornitura di beni o una prestazione di servizi senza applicazione dell'IVA, prima di aver ricevuto e verificato telematicamente la dichiarazione d'intento emessa dall'esportatore; in tale circostanza è stato alleggerito il carico sanzionatorio, prevedendo l'applicazione di una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.

### **9.1 Fino al 31 dicembre 2016 (art.7 D.lgs.471/1997)**

Il fornitore o prestatore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell'imposta, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia, sarà soggetto all'irrogazione di una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta.

### **9.2 Dal 1° gennaio 2017 (art.7 D.lgs.471/1997)**

Irrogazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al cedente o prestatore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell'imposta, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e aver verificato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia.

**Si ricorda che...**



Il legislatore, con il passaggio dalla sanzione proporzionale alla sanzione in misura fissa, ha voluto armonizzare il carico sanzionatorio alle disposizioni dell'art.20 del D.lgs. n. 175/2014 (Decreto semplificazioni) con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato invertito, dal fornitore/prestatore all'esportatore abituale, l'onere della comunicazione telematica all'Agenzia delle dichiarazioni d'intento.

## **10. SOGGETTI E INVESTIMENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'E-COMMERCE DEL SETTORE AGRICOLO**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato, l'8 ottobre 2015, la Circolare n. 67351 in cui illustra "le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2015, n. 273" (DM 273/2015).

Possono presentare domanda per l'attribuzione del credito d'imposta le imprese, anche sotto forma di consorzi o cooperative:

- piccole, medie e grandi (PMI e GI) che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- PMI che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFUE.

Le spese ammesse al credito d'imposta sono quelle effettuate per:

- a) dotazioni tecnologiche;
- b) software;
- c) progettazione e implementazione;
- d) sviluppo database e sistemi di sicurezza

se regolarmente fatturate e quietanzate fino massimo al loro valore di mercato e se realizzate dal 14 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2015, per i periodi di imposta successivi, nel corso dell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.

I pagamenti effettuati per queste spese devono essere transitati esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer e i titoli di spesa devono contenere obbligatoriamente la

dicitura "Spesa di euro ... dichiarata ai fini della concessione del credito d'imposta previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015, n.273".

Le imprese vincolate alla redazione del bilancio devono, nel rispetto dei principi contabili, iscrivere i beni strumentali acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale, a meno che non siano stati acquisiti in leasing.

Le imprese non vincolate alla stesura del bilancio (con contabilità a regime semplificato) devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt.47 e 76 del DPR 445/2000, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

Tutti i documenti giustificativi delle suddette spese devono essere tenute dalle imprese per i successivi 5 anni rispetto alla chiusura dell'esercizio a cui le spese si riferiscono.

L'IVA non è soggetta al credito d'imposta, salvo che la legge nazionale non ne preveda la recuperabilità.

**Si ricorda che...**



L'istanza di concessione del credito di imposta è presentata all'indirizzo PEC [saq3@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq3@pec.politicheagricole.gov.it), in formato "p7m" a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e deve riportare il seguente oggetto "Nome impresa. Istanza di accesso alle agevolazioni di cui al decreto 273/2015 – Commercio elettronico". Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

## **11. TRATTAMENTO FISCALE DELL'ATTIVITA' ENERGETICA CONNESSA A QUELLA AGRARIA**

In data 15 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 86/E, in materia di tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

L'istante interpello è una S.r.l. che svolge attività agricola e produce energia elettrica tramite un impianto fotovoltaico realizzato sul terreno di sua proprietà. Nel 2014 la produzione di energia elettrica ha superato i limiti previsti dalla Circolare n. 32/E del 2009, affinché tale attività possa considerarsi come connessa a quella agricola e, dunque, essere assoggettata al regime della tassazione su base catastale (art. 1, comma 1093 legge 296/2006). Il dubbio riguarda la possibilità di applicarvi il nuovo regime di tassazione delle attività connesse, introdotto dall'art. 22 del D.L. 66/2014.

Il regime in questione, in vigore dal 2016, prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività del 25% sull'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini IVA solo per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Oltre tale limite, in assenza di

uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l'energia prodotta in eccesso sarà considerata come produttiva di reddito d'impresa.

Per gli anni 2014 e 2015, è stata prevista, invece, una disciplina transitoria secondo cui l'ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria è limitato alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh all'anno, sempre e comunque nel rispetto dei criteri di connessione individuati dalla citata circolare 32/E del 2009.

In caso contrario si applicano, per il reddito in eccesso rispetto ai 260.000 kWh all'anno, le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa.

Nel caso oggetto interpello, dunque, l'agenzia delle entrate ha chiarito che, la società istante è tenuta ad assoggettare (per il periodo d'imposta 2014):

- a tassazione catastale il reddito derivante dall'attività agricola principale ed il reddito scaturente dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica entro il limite dei 260.000 kWh;
- a tassazione ordinaria IRES il reddito derivante dalla cessione dell'energia fotovoltaica prodotta in eccesso, in quanto non sussistono i criteri di connessione con l'attività agricola principale previsti dalla circolare 32/E del 2009.

### Si ricorda che...

I criteri di "connessione" stabiliti dalla citata circolare sono i seguenti:



1. la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
2. il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW.
3. entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola".

## **12. CASSAZIONE: SE L'INQUILINO NON PAGA IL CANONE DI LOCAZIONE, IL PROPRIETARIO NON E' TENUTO AL VERSAMENTO DELL'IVA SULL'IMPORTO DOVUTO**

Con la sentenza n. 21621 del 23 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che lamentava la violazione e la falsa applicazione delle norme sull'omessa fatturazione e dichiarazione in relazione a dei canoni di locazione commerciale che erano maturati a favore del locatario da parte del

conduttore dell'immobile. Tali canoni, infatti, sono sottoposti a imposizione fiscale secondo il sistema del reddito ordinario medio.

La Corte ha dato ragione all'Agenzia, infatti, solo per quanto concerne le imposte dirette, in quanto, in caso di locazione per immobili non adibiti ad uso abitativo, si applica l'art.26 del TUIR secondo il quale i redditi fondiari vengono imputati al locatario indipendentemente dal fatto che essi siano stati realmente percepiti e sono imponibili (e da dichiarare) per il solo fatto che vi sia in essere un contratto tra le parti con il relativo canone, a meno che non intervenga risoluzione dello stesso.

Per quanto concerne l'IVA, al contrario, il momento impositivo coincide con la percezione del compenso e, pertanto, se il conduttore risulta moroso, non vi è l'obbligo di emissione di fattura da parte del locatario (e il compenso non ricevuto, pertanto, non andrà nemmeno dichiarato).

### **13. LA NUOVA RATEAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE**

L'art.7 del D.lgs.159/2015 ha riformato l'art.38 del Testo unico dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni (D.lgs.346/1990) concernente la dilazione di pagamento della stessa.

Il nuovo art. 38 cambia il tetto massimo di rate e la frequenza delle stesse per il pagamento dell'imposta dopo il versamento di almeno il 20% dell'imposta entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione:

- nessuna se l'importo da pagare è inferiore a 1000 euro;
- massimo 8 rate trimestrali se l'importo da pagare non è superiore a 20.000 euro;
- massimo 12 rate trimestrali se l'importo da pagare è superiore a 20.000 euro.

Prima della riforma, invece, non esisteva un tetto massimo di rate, queste erano annuali e non trimestrali e si poteva effettuare la rateazione per tutti gli importi, a patto che la rate si esaurissero entro cinque anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Inoltre, l'articolo aggiunge che gli importi dilazionati sono soggetti ad interessi che vengono immediatamente calcolati dal primo successivo al pagamento del 20% dell'imposta liquidata e che le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Qualora il contribuente non effettui il pagamento del 20% o di una delle rate entro i termini, decade dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo con le relative sanzioni e gli interessi.

Si esclude, però, la decadenza nei casi di lieve inadempimento tassativamente riguardanti:

- l'insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Tali casi si applicano anche in caso di versamento dell'imposta in unica soluzione.

Le sanzioni applicabili sono:

- la possibilità di effettuare ravvedimento operoso, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, entro il termine di pagamento della rata successiva oppure, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza;
- nei casi di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, e di tardivo versamento della somma pari al 20% non superiore a 7 giorni, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30% degli importi di cui all'articolo 13 del D.lgs.471/1997 (dal 1° gennaio 2017, invece, entrerà in vigore la versione dell'articolo riformato dal decreto della delega fiscale che ha rivisitato il sistema sanzionatorio), commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo e dei relativi interessi.

#### **14. COLLABORAZIONE TRA EQUITALIA E ADEPP**

Con Comunicato stampa del 13 ottobre 2015 Equitalia ha reso pubblico di aver firmato un protocollo d'intesa con l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (Adepp) che riunisce le seguenti 19 Casse di previdenza e assistenza private e privatizzate: CassaNotariato, CassaForense, INARCASSA, CNPADC, ENPAV, ENPACL, ENPAP, ENPAPI, INPGI, CASAGIT, ENASARCO, ENPAIA, EntePluricategoriale EPAP, ONAOSI, ENPAM, ENPAB, EPII, CASSAGEOMETRI, CASSARAGIONIERI.

Gli obiettivi di questa intesa sono:

- istituire nuovi canali informativi;
- miglioramento dell'assistenza ai contribuenti
- maggiore efficacia nella riscossione dei contributi

ciò al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti e servizi omogenei ed efficienti nell'attività di recupero delle quote contributive. Oltre alla riscossione mediante ruolo la convenzione prevede anche l'uso di una piattaforma web (disponibile al sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) nell'area "Enti Creditori") attraverso la quale le Casse dell'Adepp

hanno la possibilità di conoscere in tempo reale la situazione dei ruoli affidati a Equitalia per la riscossione e la rendicontazione delle attività di recupero svolte.

Infine il protocollo d'intesa cerca di migliorare il rapporto con i contribuenti in quanto permette alle Casse di conoscere la situazione del singolo iscritto, in modo da poter fornire in modo semplice e veloce informazioni e assistenza.